

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, CORPO SOCIALE E ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA

1. La Deliberazione del Club Alpino Italiano (CAI) n. 56/22 del 08 ottobre 2022, ha istituito la Sezione denominata «Club Alpino Italiano – Sezione di Oristano», avente sigla «CAI – Sezione di Oristano», quale struttura territoriale del Club Alpino Italiano (in seguito indicato anche come CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti.
2. La Sezione di cui al c. 1 è stata a tal fine costituita in Oristano, il 01 gennaio 2023, in forma di associazione non riconosciuta e dunque priva di personalità giuridica.

Art. 2

NATURA

1. L'associazione è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
2. Essa si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano della Sardegna.
3. Non ha fini di lucro.
4. È apartitica, apolitica e aconfessionale. Non discrimina in ragione del sesso, delle razze, delle condizioni fisiche, culturali e sociali ed è improntata a principi di democraticità.
5. Ha un proprio ordinamento che si uniforma ai vigenti Statuto e Regolamento Generale del CAI.
6. Agisce tramite i propri organi e soci in forma prevalentemente volontaria.

Art. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

1. L'associazione condivide i medesimi principi generali cui si ispira il CAI. Per il conseguimento di tali scopi, nel rispetto della correttezza democratica e trasparenza dei fatti di interesse, persegue quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento del CAI e provvede a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio dell'associazione.
2. Essa potrà inoltre esercitare delle ulteriori attività accessorie, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4

SEDI E LOCALI

1. La sede legale è ordinariamente stabilita presso il domicilio del Presidente in carica. Qualora particolari necessità lo rendano opportuno, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può stabilire che la sede legale risulti in luogo diverso, dandone informazione ai soci e prevedendo idonee forme di pubblicità anche all'esterno.
2. La sede operativa viene stabilita nel luogo dove CAI – Sezione di Oristano svolge principalmente la propria attività amministrativa, assembleare e di relazione con i soci.

3. Nei locali della sede operativa non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Qualora i locali siano ad uso esclusivo, essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Art. 5

STEMMA

1. CAI – Sezione di Oristano adotta come stemma quello del CAI, aggiungendovi la scritta «Sezione di Oristano».

Art. 6

CORPO SOCIALE

1. Sono soci del CAI – Sezione di Oristano coloro che vi sono iscritti, in quanto hanno aderito al Club Alpino Italiano indicandola quale Sezione o che, successivamente, vi si sono trasferiti.

TITOLO II - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei conti;
- Il Collegio dei probiviri.

2. Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

3. Le cariche elettive designate in sede assembleare hanno durata di tre anni e decadono comunque con quella del Presidente.

4. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci maggiorenni con diritto di voto, in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti al CAI da almeno due anni o tre nel caso del Presidente;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza idonee per attuare e conseguire gli obiettivi sociali e le disposizioni e gli indirizzi indicati dal CAI.

5. La gratuità delle cariche esclude l'attribuzione e l'erogazione al socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

6. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con la struttura centrale del CAI o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

Art. 8

I SOCI

1. Le categorie di soci sono quelle contemplate dallo Statuto del CAI.
2. Partecipano alla attività della Sezione diverse da quelle inerenti all'amministrazione, con gli stessi diritti dei soci ordinari, anche i soci appartenenti alle altre Sezioni nazionali, purché in regola col versamento della quota associativa alla Sezione di appartenenza.

Art. 9

I SOCI BENEMERITI

1. Il socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.
2. L'iscrizione all'albo d'onore è stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 10

AMMISSIONE A SOCIO

1. Chiunque intenda aderire al CAI – Sezione di Oristano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, su apposito modulo sottoscritto e completamente compilato:
 - dai dati anagrafici, e della dichiarazione di presa visione ed aver compreso ed accettare le disposizioni dello Statuto Generale del Club Alpino Italiano e dello Statuto di CAI -Sezione di Oristano;
 - da copia di un documento di identità,
 - dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali,
 - con l'indicazione del nome del socio proponente.
2. L'adesione al CAI - Sezione di Oristano ha carattere volontario ma impegna i soci al rispetto del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
3. Se l'adesione è richiesta da minore di età, deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima riunione utile successiva, decide sulla sua accettazione.
5. Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i trasferimenti dei soci devono essere annotate cronologicamente sul libro dei soci e controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

QUOTA ASSOCIATIVA

1. Qualora il Consiglio Direttivo accolga la richiesta di adesione, il socio è tenuto, non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione scritta inviata dal Segretario, dell'avvenuto accoglimento della domanda, ad effettuare il versamento:
 - della quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;

- della quota associativa annuale;
- del contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- di eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

2. Nel caso di rinnovo annuale, la quota associativa annuale e il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative, devono essere corrisposte entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

Art. 12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- morosità;
- provvedimento disciplinare;
- morte del socio.

2. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale e il contributo ordinario entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; non potrà quindi partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

3. Non si può riacquistare la qualità di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate in favore della Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 13

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

1. La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

2. Non sono ammesse iniziative personali dei soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate dal Consiglio Direttivo o, nei casi di urgenza, dal Presidente. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

3. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art. 14

DIMISSIONI E TRASFERIMENTO

1. Il socio può dimettersi dal CAI - Sezione di Oristano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei restanti della quota sociale versata.

2. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione del Club Alpino Italiano.

3. Il trasferimento da questa Sezione ad un'altra o viceversa, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico del CAI ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 15

COMPORAMENTO DEI SOCI

1. I soci devono mantenere nei loro mutui rapporti un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza e adeguare i propri comportamenti alle eventuali disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo.
2. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale outdoor, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 16

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il Consiglio Direttivo, qualora a conoscenza che un socio tenga comportamenti non conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, ne informa il Collegio dei probiviri, i quali, sentito il socio ed eventuali soci o soggetti coinvolti o comunque informati sulla questione, relaziona al Consiglio Direttivo proponendo eventuali sanzioni.
2. La relazione del Collegio dei probiviri è consegnata al segretario che, dopo averla letta nella riunione del Consiglio Direttivo, la custodisce secretata.
3. Il Consiglio Direttivo, così informato può adottare nei confronti del socio i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare, salvo il caso della sanzione di radiazione, per la quale il Consiglio Direttivo informa il Comitato Direttivo Centrale (CDC), al quale tramette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.
4. Il regolamento disciplinare è approvato dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Art. 17

RICORSI

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari sezionali il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei probiviri del Club Alpino Italiano.

Art. 18

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
2. L'Assemblea:
 - adotta i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - elegge, tra i soci con diritto di voto, maggiorenni ordinari e familiari, della Sezione:
 - il Presidente della Sezione;
 - il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri;
- i delegati all'Assemblea Regionale dei Delegati del Club Alpino Italiano.
- approva i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- inoltre delibera:
 - l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
 - lo scioglimento della Sezione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
 - le modificazioni da apportare allo Statuto sezionale;
 - le eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.

3. L'Assemblea delibera ordinariamente a maggioranza semplice, tranne nei casi di scioglimento della Sezione e di devoluzione del patrimonio, di acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su immobili; in questi casi delibera a maggioranza assoluta.

4. Nei casi di acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su immobili, tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Art. 19

CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci. All'eventuale nomina delle cariche sociali giunte a scadenza può procedersi anche nella medesima giornata, purché la relativa elezione avvenga successivamente all'approvazione dei bilanci.

2. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che lo richiedano almeno 1/5 dei soci regolarmente iscritti, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del Comitato Direttivo Regionale (CDR) o del Collegio dei revisori dei conti della Sezione.

3. Lo svolgimento dell'Assemblea dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.

4. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci inviato in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Art. 20

PARTECIPAZIONE

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

2. Per la validità delle sedute in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21

PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente di Sezione propone all'Assemblea elettiva la nomina dell'Ufficio di Assemblea, tra i soci non eletti a cariche sociali, così costituito: un Presidente, un Segretario e, se necessario, fino a tre Scrutatori;
2. L'assemblea elettiva può procedere alla nomina dell'Ufficio di Assemblea anche per voto palese.

Art. 22

DELIBERAZIONI

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese mediante votazioni per voto palese o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa per la votazione dalla maggioranza dell'Assemblea.
4. Per le elezioni alle cariche sociali, e nei casi in cui l'Assemblea Straordinaria sia stata convocata su richiesta dei soci o del Collegio dei revisori, nelle ipotesi di delibere concernenti l'impugnativa avverso sanzioni disciplinari, nonché allorquando vengano trattati argomenti che riguardano fatti personali, la votazione deve obbligatoriamente essere effettuata per appello nominale e a scheda segreta.
5. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.
6. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per voto palese. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.
7. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 23

COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero cinque componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
 - convoca l'Assemblea dei soci;
 - propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
 - redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
 - pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
 - delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;

- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dallo Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati; qualora la Sezione venga designata erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e dello Statuto.

3. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, in sede deliberativa del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

4. La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 24

DURATA E SCIOGLIMENTO

1. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Qualora il Presidente o uno o più consiglieri siano assenti alle riunioni dovranno presentare al segretario o, in sua assenza, al Presidente, una nota scritta nella quale comunicano i motivi che giustificano oggettivamente l'assenza. Qualora si verifichi l'assenza a tre riunioni consecutive, il segretario o il Presidente trasmette le note giustificative al Collegio dei probiviri i quali, dopo averle esaminate, trasmettono al segretario o al Presidente una nota scritta di valutazione complessivamente positiva o negativa delle giustificazioni.
3. Nel caso in cui il Collegio dei probiviri esprima sulle giustificazioni un giudizio negativo, il Consiglio Direttivo valuta la relazione ed i fatti, e delibera in merito, dichiarando eventualmente decaduto dalla carica il componente.
4. Al Presidente o consigliere decaduto o dimesso o comunque venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo disponibile dei non eletti.
5. Qualora, per decadenza e/o dimissione e/o per altri motivi, vengano a mancare contemporaneamente almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo, decadono automaticamente tutti gli organi sociali eletti (intero Consiglio Direttivo, Collegio dei revisori dei conti, Collegio dei probiviri), salvo il Presidente del Collegio dei revisori, che rimane in carica esclusivamente per l'attuazione delle attività che consentono il rinnovo delle cariche sociali.
6. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti entro i successivi 15 quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla data di convocazione, per la elezione degli organi sociali.

Art. 25

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, su sua delega o in caso di impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, inviato per modalità elettronica (email, SMS o social media) almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
2. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato da almeno tre dei suoi componenti .
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI, e devono essere partecipate da almeno tre consiglieri.
4. La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire in presenza e/o in videoconferenza e, per le votazioni, non sono ammesse deleghe.
5. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
6. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.
7. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente.
8. Alle riunioni, il Presidente può altresì invitare, qualora lo ritenga utile o necessario e con il consenso a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, anche soci o non soci, che comunque non possono partecipare e/o assistere all'eventuale votazione.

Art. 26

COMPITI E NOMINA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa ed ha la firma sociale; ha poteri di rappresentanza che può delegare ad altri componenti del Consiglio Direttivo con il consenso del Consiglio Direttivo e dello stesso interessato; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
 - pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
2. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione al CAI non inferiore a tre anni sociali completi.
3. L'impedimento o l'assenza alle riunioni per un periodo continuativo superiori a 6 mesi determina la decadenza dalla carica di Presidente con conseguente indizione delle elezioni.

ni per il rinnovo di tutte le cariche sociali entro i trenta giorni successivi alla cadenza del suindicato periodo di sei mesi.

Art. 27

COMPOSIZIONE E DURATA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione al CAI non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni ed alla scadenza sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
3. I componenti del Collegio, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti relativi alla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, e se vi partecipano non hanno diritto di voto.

Art. 28

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. È compito dei Revisori dei conti:
 - l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;
 - il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
 - la convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 29

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Le controversie in materia civile che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 30

COMPOSIZIONE E DURATA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea nomina, possibilmente tra i soci ordinari con anzianità di iscrizione al CAI non inferiore a due anni sociali completi, il Collegio dei Probiviri composto di 3 membri effettivi e un supplente. Durano in carica 3 anni ed alla scadenza sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
3. È regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti.

Art. 31

COMPITI E PROCEDURE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri è chiamato a giudicare su eventuali controversie tra i soci o tra questi e gli organi societari, sulle violazioni dello statuto e dei regolamenti, e sull'inosservanza delle delibere.
2. Garantisce preliminarmente il diritto di difesa e prioritariamente persegue l'amichevole composizione.
3. Qualora venga a conoscenza diretta o su segnalazione di fatti di proprio interesse (controversie, violazioni, inosservanza di delibere) si informa sui fatti richiedendo preliminarmente, ai soci interessati o informati, relazioni scritte e, qualora lo ritenga utile, può convocarli individualmente in audizione.
4. Prevede la contestazione scritta degli addebiti, con assegnazione all'incolpato un termine non inferiore a 10 giorni per esporre le sue difese.
5. A fine istruttoria relaziona al Consiglio Direttivo e propone eventuali provvedimenti sanzionatori.
6. Il Consiglio Direttivo valuta quali provvedimenti adottare e delibera in merito. Il dispositivo della deliberazione dovrà essere comunicato all'interessato.
7. I provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo sono ricorribili, entro 30 giorni, con comunicazione da inviare al Presidente, dinanzi all'Assemblea straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entro i successivi 40 giorni.
8. I componenti del Collegio dei Probiviri hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alle riunioni in caso di conflitto di interessi, in tal caso il componente può essere sostituito dal supplente, per fatti che attengono a soci con i quali vi siano rapporti di:
 - parentela a seguito di matrimonio o convivenza, fino al quarto grado;
 - convivenza o commensalità;
 - inimicizia personale o con parenti fino al quarto grado.

Art. 32

RICORSI

1. Eventuali ricorsi sui provvedimenti sanzionatori adottati devono essere inoltrati alla giustizia interna del Club Alpino Italiano;
2. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Art. 33

COMPITI DEL TESORIERE

1. Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; unitamente al Presidente firma i mandati di pagamento e sottoscrive il bilancio consuntivo.

Art. 34

COMPITI DEL SEGRETARIO

1. Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nell'attuazione alle delibere e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

SEZIONE - VIII ULTERIORI ORGANISMI

Art. 35

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

1. Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici Operativi sono sia Centrali (OTCO) che Territoriali (OTTO) di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna, né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

3. È vietata la costituzione di gruppi o commissioni a cui partecipano non soci.

Art. 36

UFFICIO DI ASSEMBLEA

1. L'Ufficio di Assemblea opera con il compito di verificare:

- la regolarità della partecipazione dei soci all'Assemblea e alle votazioni;
- l'anzianità dei candidati o degli eletti alle cariche sociali.

Art. 37

SOTTOSEZIONI

1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste e definite dallo Statuto (artt. 26, 27, 28) e dal Regolamento Generale (artt. 50, 51, 52) del CAI, costituire una o più Sottosezioni.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 38

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

Art. 39

ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
2. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (GR) interessato.
3. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

RINVIO ALLE NORME DEL CLUB ALPINO ITALIANO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.
2. Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.